



Bruxelles, 13.2.2023
COM(2023) 71 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati

{SEC(2023) 67 final} - {SWD(2023) 34 final} - {SWD(2023) 35 final} -
{SWD(2023) 36 final}

ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 98/24/CE è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI

Nome agente	N. CE (¹)	N. CAS (²)	Valori limite					Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore (³)			Breve durata (⁴)			
			$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml (⁷)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ppm		
Diisocianati			6			12		Pelle (⁸) Sensibilizzazione cutanea e respiratoria (⁹)	Fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di breve durata di $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

(¹) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(²) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

(³) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(⁴) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(⁵) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ = microgrammi per metro cubo di aria.

(⁶) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m^3).

(⁷) f/ml = fibre per millilitro.

(⁸) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

(⁹) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie."

ALLEGATO II

Gli allegati III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:

1) nell'allegato III, lettera A,
la riga relativa al piombo inorganico e ai suoi composti è sostituita dalla seguente:
"

Nome agente	N. CE (¹)	N. CAS (²)	Valori limite						Osser vazio ni	Misure transitorie
			8 ore (³)			Breve durata (⁴)				
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml (⁷)	mg/m ³	ppm	f/ml		
Piombo inorganico e suoi composti			0,03							

(¹) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(²) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

(³) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(⁴) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(⁵) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(⁶) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

(⁷) f/ml = fibre per millilitro.";

2) l'allegato III bis è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III bis

VALORI LIMITE BIOLOGICI E MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

(articolo 16, paragrafo 4)

Piombo e suoi composti ionici

Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

15 µg Pb/100 ml di sangue (¹)

La sorveglianza sanitaria interviene quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è

superiore a $0,015 \text{ mg/m}^3$, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a $9 \text{ } \mu\text{g Pb/100 ml}$ di sangue.

(¹) Si raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superi i valori di riferimento della popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nel rispettivo Stato membro dell'UE. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, si raccomanda che i livelli di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superino il valore guida biologico di $4,5 \text{ } \mu\text{g/100ml}$."